

VERBALE D'INTESA

TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO" DI CATANIA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA


Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2007, nei locali del Rettorato dell'Università, siti in Catania, piazza Università 2, sono presenti per l'Università degli Studi di Catania, il Magnifico Rettore, prof. *Antonino Recca*, il Direttore Amministrativo, dott. *Federico Portoghese*, e per l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", il Direttore Generale, dott. *Giuseppe Giunta*, il Responsabile del Settore Affari del Personale, Avv. *Rosaria D'Ippolito*.

L'odierna riunione viene indetta al fine di concordare le modalità attuative delle disposizioni contrattuali relative al personale che opera presso le strutture sanitarie convenzionate del C.C.N.L. del comparto *Università* 2002/2005, sottoscritto in data 27/1/2005, nei confronti del personale tecnico amministrativo dell'Università che presta la propria attività presso l'Azienda "Cannizzaro".

Facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa (note del 5/5/2005 prot. 26656, del 9/6/2005 prot. 33372, del 30/6/2005 prot. 37723, del 31/5/2006 prot. 28691), le parti concordano di individuare il personale nei cui confronti trovano applicazione, con decorrenza 27/1/2005, gli articoli 28 e seguenti del C.C.N.L. sopra richiamato, così come indicato nell'elenco allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante (**Allegato 1**).

Le parti convengono:

1. di riconoscere, in fase di prima applicazione della normativa contrattuale sopra richiamata e tenuto conto che il personale ospedaliero ha già usufruito delle progressioni per fasce retributive ai sensi delle norme contrattuali previste dal C.C.N.L. del comparto *Sanità* 1998/2001, nell'ambito delle posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del S.S.N, il passaggio alla fascia retributiva successiva a quella iniziale o a quella già in godimento alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. del comparto *Università* sottoscritto il 27/1/2005 a ciascun dipendente universitario in convenzione che alla predetta data abbia maturato una anzianità di servizio pari almeno a 5 anni, come da elenco allegato al presente atto;
2. che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 sopra citato, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo spettante a ciascun interessato restino a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza, e che la parte restante, ivi compreso il



salario accessorio, venga finanziata con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.p.r. n. 761/1979, che resta a carico dell'Azienda "Cannizzaro".

In particolare, il trattamento accessorio sarà determinato in sede di contrattazione integrativa aziendale (nota del 31/5/2006 prot. 28691) e sarà cura dell'Azienda garantire al personale così individuato il servizio mensa, come già concordato con la pregressa corrispondenza (note del 5/5/2005 prot. 26656, del 10/5/2005 prot. 27415, del 18/5/2005 prot. Azienda 9017, del 9/6/2005 prot. Azienda 10325, del 9/6/2005 prot. 33372, del 30/6/2005 prot. 37723).

Pertanto, ai fini e per gli effetti di cui al presente atto, il personale interessato è individuato nominativamente nell'elenco allegato e per ciascuno sono riportate l'area, la categoria di appartenenza e la relativa posizione economica universitaria, nonché la posizione economica equivalente nel S.S.N. ai sensi dell'art. 28 sopra citato, comprensiva del passaggio di fascia riconosciuto al punto 1) del presente verbale. Inoltre, sono specificati la struttura ed il presidio presso cui ciascun interessato presta servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

